

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS
VIA GIOVANNI PASCOLI 54 - 84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658
www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

Collana della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport
diretta da *Michele Colucci*

**RESPONSABILITÀ CIVILE E DOPING SPORTIVO
TRA PRINCIPI GENERALI E FATTISPECIE APPLICATIVE**
di
Gabriele Toscano

Book, ISBN 979-12-985690-5-8, Euro 30,00 (*spese di spedizione in Italia incluse*)
e-Book, ISBN 979-12-985690-6-5, Euro 30,00

n. ___ copie

DATIL CLIENTE

Nome e Cognome / Ragione sociale
Tel. / Fax (facoltativo)
E-mail
Indirizzo (recapito per spedizione)

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale
Indirizzo
Codice Fiscale / Partita IVA
Pec
Codice univoco
Codice destinatario per la fattura elettronica

PAGAMENTO: Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo *bonifico bancario* (Sports Law and Policy Centre Srls - IBAN IT47Y0103076480000063220265).
Inviare all'indirizzo E-mail info@slpc.eu copia della ricevuta contabile del bonifico.

Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati per finalità di carattere pubblicitario anche di tipo elettronico e vengono trattati in rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla Società titolare (Sports Law and Policy Centre Srls), E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).

TEASER



Collana della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

diretta da *Michele Colucci*

**RESPONSABILITÀ CIVILE
E DOPING SPORTIVO
TRA PRINCIPI GENERALI
E FATTISPECIE APPLICATIVE**

di

Gabriele Toscano

2026



INDICE

NOTA SULL'AUTORE	9
INTRODUZIONE	11
LE RAGIONI DI UNO STUDIO SU UN TEMA IN PARTE ANCORA POCO ESPLORATO	13
1. La responsabilità civile nello sport: principi generali	13
2. Il fenomeno del doping nello sport: fattispecie applicative	17
3. Il diritto civile come strumento per orientarsi nel labirinto dei rapporti giuridici e sociali	19
CAPITOLO I	21
LA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL SETTORE SPORTIVO: PROFILI GENERALI	23
1. Autonomia e confini della responsabilità sportiva: regole tecniche e di condotta	23
2. Il labile confine tra autogoverno sportivo e controllo giudiziario	25
3. La responsabilità civile dell'atleta e il rischio consentito	26
4. La tripartizione delle attività sportive: a violenza necessaria, a violenza eventuale e privi di violenza	29
5. Le responsabilità speciali nelle attività sportive alla luce degli artt. 2049 e 2050 c.c.	33
6. La natura controversa degli sport estremi: «sport» o «attività» in senso lato? Critica	35
CAPITOLO II	39
QUESTIONI ATTUALI (E MAI SOPITE) IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	41
1. La responsabilità civile dei sodalizi sportivi e l'infortunio dell'atleta: il caso Giampà	41
2. La responsabilità oggettiva dei sodalizi sportivi: dalla tragedia dell'Heysel al caso Juventus	45
3. La responsabilità civile dell'atleta e il rischio consentito	49
4. La responsabilità civile degli ausiliari sportivi: arbitri, istruttori e maestri	55
5. Il risarcimento del danno subito dall'atleta	63

6. Il risarcimento del danno subito dai sodalizi sportivi e dagli sponsor: dalla tragedia di Superga al caso Meroni	68
7. Ancora sulla morte dell'atleta e sui profili della responsabilità civile: il caso Sala Taffarel	73
8. La responsabilità civile dei gestori di comprensori sciistici: dalla legge n. 363/2003 al d.lgs. n. 40/2021	78
9. La responsabilità civile delle scuole di equitazione e dei maneggi tra art. 2050 c.c. e nuovi orientamenti giurisprudenziali	83
10. La responsabilità civile negli sport su pista e su strada: il problema dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c. nel caso delle competizioni aperte e chiuse al traffico	87
11. La responsabilità civile negli sport da combattimento e nelle arti marziali: la necessità di un corretto inquadramento della disciplina del <i>karate</i> e della scherma	90
12. La responsabilità civile negli sport di squadra: il problema dell'eccessiva fisicità di alcuni sport che fanno dubitare la collocazione nell'alveo degli sport a violenza eventuale	97

CAPITOLO III 103

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL FENOMENO DEL DOPING: FATTISPECIE APPLICATIVE 105

1. Il problema del doping nell'attività sportiva e la sua declinazione nell'ambito del diritto civile	105
2. Le singole fattispecie di responsabilità civile: atleti, sanitari, dirigenti e sodalizi sportivi	113
3. La responsabilità civile nel caso del doping finanziario	118
4. La responsabilità civile nel caso del doping sugli animali dopo il d.lgs. n. 36/2021	122
5. Il doping negli <i>e-sports</i> , la lotta al <i>match fixing</i> e il c.d. danno da «passione sportiva rovinata»	129
6. Il ruolo del diritto civile come scudo contro il fenomeno del doping: il danno da perdita di <i>chance</i> e i relativi criteri di liquidazione	137

BIBLIOGRAFIA 145

LE RAGIONI DI UNO STUDIO SU UN TEMA IN PARTE ANCORA POCO ESPLORATO

SOMMARIO: 1. La responsabilità civile nello sport: principi generali – 2. Il fenomeno del doping nello sport: fattispecie applicative – 3. Il diritto civile come strumento per orientarsi nel labirinto dei rapporti giuridici e sociali

1. *La responsabilità civile nello sport: principi generali*

Viviamo in un'epoca di incessanti trasformazioni giuridiche e sociali,¹ dove le sfide moderne richiedono soluzioni innovative e lungimiranti. In questo contesto, uno degli aspetti più affascinanti nella rilettura di un pilastro fondamentale del sistema giuridico italiano come la responsabilità civile² è la scoperta di questioni ancora poco esplorate. Spesso, alcune tematiche del diritto sono state affrontate solo

¹ G. FIORIGLIO, *Trasformazioni del diritto*, Giappichelli, Torino, 2017, 11. L'autore sostiene che «il diritto si sviluppa in molti modi: ma questo “sviluppo” comporta una evoluzione o una involuzione? Non è certo una questione nuova ed è molto ampia; coinvolge, inoltre, la società nel suo complesso, in quanto regolata proprio dal diritto». Cfr. A. FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, 8 ss.; A. POGGI, O. ROSELLI, *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, ESI, Napoli, 2007.

² P. TRIMARCHI, voce *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XX, Giuffrè, Milano, 1970, 90 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Nuovo dig. it.*, XV, Utet, Torino, 1962, 628; Id., voce *Illecito (diritto vigente)*, *ivi*, VIII, 164. Per maggiori approfondimenti vedi M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.* Mazzamuto, Giappichelli, Torino, 2021; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, ESI, Napoli, 2020, 305 ss.; C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Giuffrè, Milano, 2019; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2018; G. ALPA, *La responsabilità civile*, Cedam, Padova, 2018. Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *L'ingiustizia del danno (art. 2043 c.c.)*, in *Tratt. dir. civ.* Bessone, X, Giappichelli, Torino, 2005, 1 ss.; M. BUSSANI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, ESI, Napoli, 2006; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Cedam, Padova, 2005; F.D. BUSNELLI, S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Giappichelli, Torino, 2004; M. FRANZONI, *L'illecito*, Giuffrè, Milano, 2010; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Utet, Torino, 1998, 195 ss.; P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Cedam, Padova, 1983; A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1979; S. PUGLIATTI, *Responsabilità civile*, II, Giuffrè, Milano, 1968; G. CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, Cedam, Padova, 1966; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1964.

TEASER

marginalmente o in contesti specifici che oggi potrebbero essere reconsiderati alla luce dei valori e delle esigenze contemporanee.³

La capacità di reinterpretare e contestualizzare dottrina e giurisprudenza nell'ottica delle conoscenze attuali permette di ampliare l'orizzonte intellettuale e di arricchire il dibattito giuridico con nuove prospettive. Ciò non solo rafforza il legame con la tradizione giuridica,⁴ ma offre anche una solida base per innovare e adattare il diritto alle esigenze attuali, salvaguardando i principi fondamentali.⁵

Questo aggiornamento diventa non solo pertinente, ma vitale in quanto le grandi questioni della scienza giuridica sono spesso intramontabili,⁶ e il dialogo con il passato può illuminare le strade del nostro futuro.

In questo frangente lo sport ha assunto negli ultimi decenni un ruolo centrale e multifunzionale, diventando un fenomeno sociale complesso⁷ e di grande rilevanza sotto molteplici aspetti.

Questa evoluzione del fenomeno sportivo comporta inedite sfide, le quali richiedono un aggiornamento delle norme e della conseguente giurisprudenza.

In molteplici occasioni, l'intervento del legislatore e dell'interprete nel settore del diritto sportivo è avvenuto attraverso il filtro esclusivo del diritto ordinario, trascurando la comprensione approfondita delle peculiarità proprie del sistema sportivo. Tale impostazione, priva di un'adeguata conoscenza delle logiche, delle dinamiche e delle esigenze che caratterizzano il fenomeno sportivo, rischia di produrre effetti disfunzionali. L'applicazione acritica delle categorie e degli istituti del diritto comune allo sport, senza tener conto della sua autonomia normativa e funzionale,⁸ può infatti determinare conseguenze giuridiche fortemente pregiudizievoli per l'equilibrio e l'efficienza del sistema sportivo.⁹

Lo sport rappresenta un'industria (gli anglo-americani, infatti, definiscono lo *sport industry*) di grande interesse sociale e d'importanza economica, con una serie di implicazioni e normative specifiche che regolano le attività sportive a vari livelli.¹⁰ Inoltre, l'intrinseca natura competitiva e fisica comporta inevitabilmente una serie di rischi e problematiche che richiedono una gestione accurata dal punto di vista giuridico.

³ P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, ESI, Napoli, 2006, 33 ss.

⁴ F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, Giuffrè, Milano, 1980. Cfr. A. CANNAVA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico*, I, Giuffrè, Milano, 1979.

⁵ P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, cit., 97.

⁶ Cfr. G. COLLURA, *Il civilista, la famiglia e le sue trasformazioni*, in A. POGGI, O. ROSELLI, *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, cit., 103 ss.

⁷ P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, cit., 33.

⁸ A. ORLANDO, *Ordinamento transnazionale dello sport tra autonomia e modello sportivo europeo*, ESI, Napoli, 2025, 35.

⁹ Così si era espresso più volte G. MARTINELLI, illustre avvocato e docente in vari corsi universitari e professionali di legislazione sportiva recentemente scomparso.

¹⁰ P. FEMIA, *Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 2009, 235.

Il presente lavoro si propone di esplorare il rapporto tra la responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive e il doping, offrendo un'analisi delle tematiche connesse nell'intermezzo tra principi generali e fattispecie applicative.

Attraverso un approccio multidisciplinare che coniuga il diritto civile con i principi di natura etica e sportiva, il lavoro si propone di offrire uno strumento per comprendere le implicazioni giuridiche derivanti dalle condotte degli sportivi in materia di doping, quest'ultime ancora poco esplorate nelle more del civilista contemporaneo.¹¹

Il primo passo fondamentale consiste nel definire con chiarezza la problematica della responsabilità sportiva¹² nell'ottica delle fattispecie generali. Ciò implica indagare il sistema di norme e principi che disciplinano le conseguenze derivanti dalle condotte illecite nell'attività sportiva.

È opportuno ricordare che nel Codice civile la responsabilità civile era materia marginale rispetto a quella del contratto.¹³ Tuttavia, col passare del tempo e con il cambiamento degli stili di vita e l'industrializzazione, la responsabilità civile ha assunto una centralità nel contesto economico-sociale, come evidenziato dall'aumento del contenzioso nelle aule di giustizia.¹⁴ Non è un caso che il sociologo Beck definisce, in uno scritto pubblicato in Germania nella metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quella odierna come «la società del rischio».¹⁵

L'incremento del rischio e dei danni massificati¹⁶ ha reso la responsabilità civile un elemento fondamentale nella regolamentazione delle obbligazioni, influenzando notevolmente i comportamenti e le decisioni degli operatori economici. Questo ha portato anche a normative specifiche, come quelle sulla responsabilità da prodotto difettoso¹⁷ nei contratti *b2c*, quella sulla responsabilità in ambito medico-sanitario¹⁸ e ultima, ma non per importanza, quella sulla responsabilità sportiva.

Il mondo dello sport non è esente da eventi pregiudizievoli. La responsabilità civile in ambito sportivo implica la valutazione della rilevanza dell'interesse leso e della condotta illecita, tenendo conto della natura intrinsecamente rischiosa di

¹¹ P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*, ESI, Napoli, 2021, 23.

¹² E. BATTELLI, *Responsabilità sportiva*, in C. SCOGNAMIGLIO, *Enc. dir. Responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2024, 1314 ss. Cfr. M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., 127.

¹³ E. BATTELLI, *La responsabilità in ambito sportivo: profili generali*, in Id., *Diritto privato dello sport*, Giappichelli, Torino, 2024, 221.

¹⁴ P.G. MONATERI, *La RC oltre il punto di non ritorno?*, in *Danno resp.*, 2020, 557 ss. Cfr. M. FRANZONI, *Il PIL della responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2020, 681 ss.

¹⁵ U. BECK, *La società del rischio*, Carocci, Roma, 1986.

¹⁶ E. BATTELLI, *La responsabilità in ambito sportivo: profili generali*, in Id., *Diritto privato dello sport*, cit., 222. Cfr. G. PONZANELLI, *Mass tort nel diritto italiano*, in *Resp. civ. prev.*, 1994, 173 ss.

¹⁷ S. DE LUCIA, *La vendita di beni*, in G. PERLINGIERI, L. MEZZASOMA, M. ANGELONE, *Manuale di diritto dei consumi*, ESI, Napoli, 2024, 132 ss.

¹⁸ E.A. EMILIOZZI, *La responsabilità medica*, Giuffrè, Milano, 2023, 2. L'autore sostiene che «nello svolgimento dell'attività medica è divenuta essenziale l'acquisizione del consenso del paziente, il quale deve formarsi dopo che sono state fornite tutte le necessarie informazioni». Cfr. M. FRANZONI, *La responsabilità civile fra sostenibilità e controllo delle attività umane*, in *Danno resp.*, 2022, 7.

alcune discipline sportive. Questo ha portato la dottrina e la giurisprudenza alla necessità di creare una scriminante¹⁹ specifica per escludere alcuni fatti dall'antigiuridicità e promuovere la pratica sportiva. Senza queste considerazioni, l'attività sportiva potrebbe essere paralizzata, contraddicendo il suo valore costituzionale e sociale.²⁰

La responsabilità nel contesto sportivo²¹ non riguarda solo gli atleti, ma anche altri soggetti fisici e giuridici coinvolti, come dirigenti e organizzazioni sportive, i quali possono essere responsabili in virtù delle loro posizioni di controllo e vigilanza.

In quest'ottica, una delle prime problematiche riguarda la distinzione tra danno e rischio consentito.²² Nel contesto sportivo eventi considerati dannosi in altri contesti non lo sono perché parte del rischio proprio del gioco. Tuttavia, esiste una linea sottile tra il rischio consentito e il comportamento negligente o doloso da parte degli atleti.²³ Stabilire se un determinato comportamento debba essere considerato parte del rischio intrinseco dello sport o una violazione delle regole di sicurezza è spesso un compito arduo per l'interprete.

Gli atleti sono i principali protagonisti delle competizioni sportive e, pertanto, sono anche i principali soggetti della responsabilità civile. La questione centrale è determinare in quali circostanze un atleta può essere ritenuto responsabile per i danni causati a un altro atleta o a terzi. Questo richiede una valutazione accurata della condotta dell'atleta, considerando elementi come l'intenzionalità, la negligenza e il rispetto delle regole del gioco.²⁴

Le società sportive svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e il benessere degli atleti. Esse possono essere chiamate a rispondere per i danni causati dai propri tesserati, soprattutto in caso di negligenza nella vigilanza o nella gestione degli eventi sportivi.²⁵ La responsabilità delle società sportive si estende anche alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché all'organizzazione di eventi in condizioni di sicurezza adeguate.

Gli organizzatori di eventi sportivi hanno il compito di garantire che le competizioni si svolgano in condizioni di sicurezza²⁶ per tutti i partecipanti. Ciò include la gestione delle strutture, la prevenzione degli incidenti e la predisposizione di misure di emergenza. Gli organizzatori possono essere ritenuti responsabili per

¹⁹ Cfr. V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984, 35 ss.

²⁰ E. BATTELLI, *Una lettura assiologicamente orientata del fenomeno sportivo alla luce del riconoscimento costituzionale dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 299 ss. Cfr. L. SANTORO, *Le "sanzioni sportive" nel contesto dell'emergenza bellica. Analisi critica alla luce del principio di neutralità dello Sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 3 ss.

²¹ A. LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, in L. DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, ESI, Napoli, 2021, 356 ss.

²² M. PASCASIO, *Sul rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 73 ss.

²³ A.G. PARISI, *Sport e responsabilità in civil law e common law*, Giappichelli, Torino, 2025, 72.

²⁴ M. SFERRAZZA, *La scriminante sportiva nel gioco del calcio*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2008, 49-74.

²⁵ E. INDRACCOLO, *L'organizzazione degli eventi sportivi*, in L. DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, cit., 265 ss.

²⁶ Cfr. L. MUSUMARRA, *La gestione della sicurezza negli sport invernali*, in *Riv. dir. sport.*, 2018, 378.

eventuali incidenti derivanti da carenze organizzative, come la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate o l'inefficienza delle procedure di soccorso.²⁷

Gli ufficiali di gara svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle regole durante le competizioni sportive. Tuttavia, anch'essi possono incorrere in responsabilità civile in caso di decisioni negligenti o errate che causino danni agli atleti o ad altri soggetti coinvolti. La giurisprudenza tende a riconoscere un ampio margine di discrezionalità agli arbitri, ma in situazioni di evidente negligenza, la responsabilità civile può essere invocata.

Questo lavoro mira a superare la mera applicazione delle regole del diritto allo sport. Limitarsi a una lettura e applicazione letterale delle norme significa ignorare la ricchezza e la specificità del contesto sportivo. Un approccio giuridico moderno deve andare oltre la mera conformità alle regole, per abbracciare una visione più ampia e integrata.

2. Il fenomeno del doping nello sport: fattispecie applicative

Fatte queste premesse si esamina la questione del doping sportivo²⁸ nell'ottica delle fattispecie applicative. Ciò implica l'analisi delle diverse gradazioni che lo riguardano, capirne l'evoluzione e comprendere le complesse sfumature giuridiche che ne derivano.

Tradizionalmente affrontato solo nel contesto del diritto penale²⁹ e delle normative sportive interne,³⁰ il dibattito sul doping rappresenta una questione cruciale che merita di essere approfondita anche nell'ambito del diritto civile sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Esso rappresenta una delle problematiche più complesse del fenomeno sportivo non solo perché mina l'integrità delle competizioni, ma – soprattutto – perché comporta seri rischi per la salute degli atleti.

Dal punto di vista civilistico, il doping può configurare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'uso di sostanze dopanti, infatti, può causare danni sia a livello patrimoniale che non patrimoniale, non solo agli atleti coinvolti, ma anche a terzi, come gli avversari, le società sportive e gli sponsor.

²⁷ F. DI CIOMMO, *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99*, in *Danno resp.*, 2000, 620 ss.

²⁸ P.P. MENNEA, *Il doping nello sport*, Giuffrè, Milano, 2009.

²⁹ D. NOTARO, *I delitti di doping al crocevia fra riserva di codice, riserva di legge e sindacato di norme penali di favore. Una questione di metodo*, in *Legisl. pen.*, 2022, 215-232.

³⁰ R. GRILLO, *Il "doping" tra reato ed illecito sportivo*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2019, 185-234. Cfr. P. GRILLO, R. GRILLO, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2024, 207 ss. L'autore sostiene che «di fronte ad un fenomeno sempre più dilagante ed inquietante, oltre che da tempo radicato nella pratica sportiva senza distinzione di discipline, non sono di certo mancate iniziative volte a combattere il fenomeno che hanno interessato sia i vari ordinamenti statali attraverso una legislazione ordinaria di tipo misto (repressivo e preventivo), sia quelli sportivi che hanno elaborato una serie di interventi sul piano preventivo irrobustendo però anche l'aspetto sanzionatorio nei confronti degli atleti sorpresi a far uso di prodotti illeciti».

Gli atleti che fanno uso di sostanze dopanti possono essere ritenuti responsabili dei danni fisici e psicologici che subiscono in conseguenza di tali pratiche.³¹ Allo stesso modo, le società sportive e i dirigenti che non vigilano adeguatamente sulla condotta degli atleti possono essere chiamati a rispondere per *culpa in vigilando*. In questo contesto, assume particolare rilievo la responsabilità oggettiva delle società sportive, che rispondono delle condotte illecite dei propri tesserati indipendentemente dalla colpevolezza.³²

Il risarcimento dei danni derivanti dal doping deve perseguire l'obiettivo di ristabilire lo *status quo ante*, ossia la situazione in cui si sarebbe trovato il danneggiato se l'illecito non fosse stato commesso. Questo implica non solo il risarcimento dei danni patrimoniali, come le spese mediche e la perdita di guadagni, ma anche di quelli non patrimoniali, come il danno morale e biologico.

Le sanzioni disciplinari, che spesso includono squalifiche temporanee o permanenti, multe e cancellazione dei risultati ottenuti, sono concepite per essere dissuasive e punitive. Tuttavia, l'efficacia di tali sanzioni nel prevenire l'uso di sostanze dopanti e nel proteggere l'integrità dello sport è oggetto di crescente scetticismo.³³

Le ragioni di questa inefficacia sono molteplici. In primo luogo, le attuali sanzioni non sono sufficientemente severe da dissuadere gli atleti dal doparsi. Mentre una squalifica temporanea può rappresentare un ostacolo, l'attrattiva delle ricompense potenzialmente elevate nel mondo dello sport può continuare a spingere gli sportivi verso comportamenti illegali e pericolosi per la salute. In secondo luogo, le sanzioni mancano di uniformità e coerenza tra le diverse organizzazioni sportive e tra i vari paesi. Questa disomogeneità può creare disparità di trattamento e indebolire l'efficacia dissuasiva delle sanzioni stesse. Inoltre, cresce la consapevolezza che il deterrente delle sanzioni da solo potrebbe non essere sufficiente per debellare il doping.

È importante sottolineare che il fenomeno del doping impatta interessi economici di notevoli dimensioni.³⁴ Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento dei danni possono avere un impatto significativo non solo sugli atleti e sulle società sportive, ma anche sugli sponsor e sugli organizzatori di eventi sportivi, i quali possono subire danni di immagine e perdite economiche.

Si rafforzano i dubbi sulla capacità delle tradizionali forme di contrasto, basate sul diritto penale e sportivo *tout court*, di estirpare questa piaga dalle discipline sportive.

³¹ Cfr. C. DELLA GIUSTINA, *Potenziamento umano e doping: alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, in *Dir. sport*, 2022, 47-57.

³² S. LAZOVIE, *Sulla responsabilità personale dell'atleta in materia di antidoping, anche in caso di condotta colposa*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 231-246.

³³ E.A. EMILIOZZI, M. ZAMPI, *Responsabilità derivante dall'utilizzo di metodi o sostanze dopanti*, in *Riv. dir. sport.*, 2018, 104-115. Cfr. R. ALTOPIEDI, D. SCARCELLI, *Sport e devianza: uno studio esplorativo sul consumo di farmaci nello sport amatoriale*, in *Sociol. dir.*, 2017, 185-207.

³⁴ Cfr. P. GABRIELE, *Profili economici e gestionali*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2020, 48-79.

Serve dunque un nuovo approccio, un cambio di paradigma che sappia cogliere le sfaccettature più profonde del fenomeno e proporre soluzioni efficaci e innovative.

3. *Il diritto civile come strumento per orientarsi nel labirinto dei rapporti giuridici e sociali*

In quest'ottica, il diritto civile emerge come una frontiera di protezione inesplorata,³⁵ con un potenziale ancora da sfruttare appieno.

L'utilizzo degli strumenti risarcitori offerti dal diritto civile può rappresentare un deterrente molto più efficace rispetto alla mera sanzione penale.

La prospettiva del risarcimento del danno,³⁶ infatti, colpisce direttamente gli interessi economici di chi si macchia di questi comportamenti, creando un disincentivo concreto alla pratica di condotte illecite.³⁷ Pensiamo alla responsabilità di chi somministra o induce all'assunzione di sostanze dopanti. Il diritto civile può permettere alle vittime, atleti o terzi danneggiati, di chiedere il risarcimento dei danni subiti, non solo patrimoniali ma anche non patrimoniali, derivanti dalle suddette pratiche.

Questo non solo rappresenterebbe un deterrente concreto per chi è tentato di imboccare la strada del doping, ma offrirebbe anche un giusto ristoro a chi ha subito le conseguenze di tali azioni.

Inoltre, il diritto civile può essere utilizzato per tutelare gli atleti da prodotti contaminati o sponsorizzati da aziende coinvolte in scandali sportivi. Aziende e Federazioni sportive potrebbero essere chiamate a rispondere dei danni derivanti da prodotti non sicuri, incentivando così un comportamento etico e responsabile da parte di tutti gli attori coinvolti.

Il diritto civile, infatti, non si limita a dettare regole astratte, ma rappresenta un ponte tra i principi di giustizia e la realtà quotidiana.³⁸ Esso permea ogni aspetto della vita, regolando i rapporti tra individui, famiglie, imprese e lo Stato stesso. È l'architrave su cui si fonda la società,³⁹ garantendo un equilibrio all'interno del quale ciascuno può liberamente espandere la propria personalità e perseguire i propri obiettivi.

³⁵ P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, cit., 247.

³⁶ R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Giappichelli, Torino, 2010, 250 ss.

³⁷ Cfr. M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte. Art. 2044-2048*, Giuffrè, Milano, 2002, 271 ss.

³⁸ Cfr. P. COGLIOLO, *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato: per Pietro Cogliolo*, Fratelli Rocca, Roma-Torino-Firenze, 1885, 74. L'autore sostiene che «il movente e lo scopo delle norme del diritto sono i bisogni della società, ma la loro formula ed il loro concatenamento sono l'effetto del lavoro della nostra mente, la quale tra esse norme cerca di porre un tale [""]ligame[""] concettuale per cui le si possano ridurre ad alcuni principii fondamentali».

³⁹ S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Il Mulino, Bologna, 1971.

Il diritto civile, tuttavia, non è statico.⁴⁰ Esso evolve nel tempo, adattandosi alle mutevoli esigenze della società e ai progressi scientifici e tecnologici. È un organismo vivente,⁴¹ in continua trasformazione, che riflette i valori e le aspirazioni della collettività.

In un mondo in cui il diritto è sempre più complesso e interconnesso,⁴² ritornare a leggere e studiare argomenti già ampiamente dibattuti in dottrina e giurisprudenza con occhi nuovi e con la lente dell'attualità significa non solo consolidare le basi giuridiche, ma anche aprire nuovi orizzonti di ricerca e applicazione.⁴³

Tuttavia, nell'ambito giuridico, come in ogni ramo del sapere umano, la ricerca della verità assoluta è un'impresa ardua, se non addirittura illusoria. Le sfumature interpretative, la molteplicità di fonti e la complessità delle fattispecie concrete concorrono a creare un panorama giuridico in continua evoluzione, dove il confine tra certezza⁴⁴ e dubbio⁴⁵ è spesso labile e mutevole.⁴⁶

Pertanto, se da un lato questo lavoro ambisce a offrire una risposta esaustiva ai quesiti proposti, dall'altro non può esimersi dal riconoscere la natura intrinsecamente aperta e problematica del diritto stesso in quanto «bagaglio del giurista».⁴⁷

Spetterà dunque al lettore, munito degli strumenti cognitivi acquisiti attraverso la lettura di questo lavoro, il compito di vagliare criticamente le argomentazioni esposte, confrontarle con differenti opinioni e giungere, in piena autonomia di pensiero, alle proprie, magari differenti conclusioni.

TEASER

⁴⁰ Cfr. N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Giuffrè, Milano, 2017, 155 ss.

⁴¹ P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, cit., 41. Per maggiori approfondimenti vedi G. PERLINGIERI, *Il diritto civile tra principi e regole*, ESI, Napoli, 2022.

⁴² P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 188 ss.

⁴³ Cfr. G. MOLTENI, *I nuovi orizzonti del diritto civile*, in *Riv. it. sc. soc.*, 1901, 375-394.

⁴⁴ R. GUASTINI, *A proposito di certezza del diritto*, in *Specula iuris*, 2023, 245-251.

⁴⁵ Cfr. V. VELLUZZI, *Metodologia e diritto civile*, Carocci, Roma, 2023; R. GUASTINI, *Conoscere il diritto. Un inventario di problemi*, in *D&Q*, 2013, 513 ss.

⁴⁶ G. FIORIGLIO, *Trasformazioni del diritto*, cit., 14 ss. L'autore sostiene che «il richiamo all'esperienza giuridica è quindi prezioso per evidenziare il continuo movimento del diritto, che nasce e si alimenta costantemente da una serie di sfere e di ambiti diversi, i quali coinvolgono non solo gli operatori del diritto (dai giudici al legislatore, dalla dottrina agli avvocati e ai funzionari amministrativi) ma chiunque faccia parte della società: ovviamente, con intensità e forza ben diverse a seconda dei casi [...]».

⁴⁷ P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, cit., 239.